

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SACCHETTI, GRAMEGNA, GRANATA e DE SIMONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 DICEMBRE 1962

Estensione delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra a favore delle vittime delle repressioni da parte della polizia, di residui elementi fascisti e delle forze armate, in occasioni delle dimostrazioni popolari contro il regime e contro la guerra, avvenute nel periodo successivo al 25 luglio 1943

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge tende a colmare una lacuna nella legislazione delle pensioni di guerra, lacuna che, pur interessando un esiguo numero di cittadini, merita la nostra considerazione per il suo valore morale, umano e politico.

È noto che, dopo la caduta del fascismo (25 luglio 1943) in diverse città avvennero dimostrazioni contro il regime e contro la guerra, nelle fabbriche, nelle piazze, eccetera.

Vi furono violente repressioni da parte di qualche residuo elemento fascista e da parte delle Forze Armate, che in quella contingenza assunsero il compito del mantenimento dell'ordine pubblico perchè la guerra continuava.

Ci furono decine e decine di morti e di feriti.

I fatti accaddero a Torino, Reggio Emilia, Bari, Palermo e in altre città.

Non si esclude che nella repressione partecipassero elementi ancora fedeli al fascismo, che mal tolleravano il precipitare degli eventi.

Secondo la legge attuale (10 agosto 1950, n. 648), viene riconosciuto il diritto alla pensione di guerra a favore dei cittadini feriti, e ai loro congiunti in caso di morte, per fatti di guerra veri e propri, ma anche per azioni occasionate dalle operazioni di guerra.

Così, ad esempio, sono compresi gli investimenti da parte di automezzi militari ed altri incidenti avvenuti non per azione di combattimento.

Purtroppo le vittime delle suaccennate repressioni, pur avvenute in piena guerra, non hanno potuto beneficiare della pensione nè di altro risarcimento.

Si veda in proposito quanto è riportato nel: « *Compendio di pensionistica di guerra* di Maconio e Zocca - Editori Landi Sapi (1962) ».

A pagina 125 e seguenti è riportato quanto segue:

« L'intervento della forza pubblica ed in particolare il ricorso alle armi per stabilire l'ordine pubblico nelle dimostrazioni seguite

alla caduta del regime fascista non possono essere considerati fatti inerenti alle operazioni belliche e da questo occasionato (SS. II. dec. numero 7703 del 15 marzo-17 maggio 1949, ric. Bottaro, in Riv. CC. 1949, III 139).

Non sussiste fatto di guerra nel ferimento in occasione di una dimostrazione alla quale il ferito non partecipava, anche se la ferita fu prodotta dall'uso delle armi da parte della guardia nazionale repubblicana (SS. II., dec. n. 25068 del 14 giugno-7 ottobre 1954, ric. Poli, in Riv. C.C. 1955, III, 25).

Non costituisce fatto di guerra un'azione di polizia, eseguita da militi volontari della repubblica sociale italiana, diretta a reprimere il contrabbando di generi alimentari (SS. III. dec. n. 12228 del 20 luglio-6 novembre 1954, ric. Ciciani in Riv. C.C. 1955, III, 77) ».

È bensì vero che esiste, per le vittime dei nazi-fascisti, una speciale disposizione di legge che estende il trattamento pensionistico di guerra (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1946, n. 372), ma questa trova applicazione soltanto ai fatti avvenuti dopo l'8 settembre 1943.

Altre provvidenze legislative emanate negli ultimi anni (legge 10 marzo 1955, n. 96, legge 8 novembre 1956, n. 1317, e legge 3 aprile 1961, n. 284), riguardano i perseguitati politici e razziali, ma, ovviamente, non possono riguardare i cittadini oggetto della presente proposta, in quanto è presupposto fondamentale per esse una attività contro la dittatura fascista.

A noi sembra invece che non dovrebbe essere negata la dipendenza da eventi di guerra, così come prevista nello spirito del legislatore, ai fatti di cui ci stiamo occupando.

Ma poichè in sede amministrativa e giurisdizionale, la legge sulle pensioni di guerra non ha potuto trovare applicazione, vi sottoponiamo, onorevoli colleghi, la opportunità e la urgente necessità di provvedere con apposita legge, così come è stato fatto per altre situazioni, che si sono determinate dopo la guerra e che hanno una certa analogia con i fatti da noi prospettati, e che indubbiamente vanno riferiti alla guerra.

Citiamo:

1) « Legge 24 luglio 1951, n. 660 (*Gazzetta Ufficiale* 24 agosto 1951, n. 193).

Estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane delle disposizioni della legge 19 agosto 1948, n. 1180 »;

2) « Legge 23 marzo 1952, n. 207 (*Gazzetta Ufficiale* 11 aprile 1952, n. 87).

Estensione delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra.

Art. 1. — Le vigenti disposizioni che regolano la concessione delle pensioni, degli assegni e delle indennità di guerra, sono applicabili ai cittadini italiani i quali, nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, abbiano riportato ferite o lesioni ad opera di elementi slavi in occasione di azioni singole o collettive, aventi fini politici.

Le stesse disposizioni sono pure applicabili ai congiunti quando da tali ferite o lesioni sia derivata la morte »;

3) « Legge 9 agosto 1954, n. 654 (*Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1954, n. 188).

Estensione delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra ai cittadini italiani rimasti invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 ».

Molto opportunamente con le suaccennate disposizioni di legge si è voluto estendere il beneficio della pensione di guerra alle vittime del terrorismo coloniale, a quelle causate da elementi slavi e ai noti fatti di Trieste del 1953.

Ora noi vi sottoponiamo altri fatti dolorosi, ugualmente meritevoli della nostra considerazione e che finora sono rimasti esclusi da qualsiasi doverosa riparazione.

Riteniamo che si tratti di un numero limitatissimo (al massimo qualche centinaio) per cui la relativa spesa in bilancio appare modesta entità e potrebbe gravare sugli stanziamenti previsti nel Capitolo pensioni di guerra.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

Le disposizioni vigenti in materia di pensioni, assegni, indennità di guerra sono estese a favore dei cittadini che abbiano riportato ferite o lesioni ad opera di elementi fascisti, e delle forze armate, in occasione di dimostrazioni popolari, ed anche di episodi isolati, contro il regime fascista e contro la guerra, avvenuti nel periodo successivo al 25 luglio 1943 a tutto il mese di settembre 1943.

Le stesse norme si applicano a favore dei congiunti dei caduti nelle suddette circostanze o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate.

## Art. 2.

All'onere relativo si provvederà con i fondi stanziati nel capitolo in bilancio relativi alle pensioni di guerra.